

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI  
Nostre Associate  
**Loro Sedi**

**CONTRIBUTI ALLA CASSA EDILE DI VERONA – RIDUZIONE A PARTIRE DA GENNAIO 2005.**

Si informano le Imprese associate che, l'Accordo Sindacale tra il Collegio Costruttori Edili e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil-Cisl-Uil della provincia di Verona del 28 maggio 2004 (vedi ns circolare n. 3605 del 16 giugno 2004), prevedeva che **con il 31.12.2004 cessava la contribuzione del 0,10% al "Fondo prestazioni previdenziali anzianità e progetti"** della Cassa Edile.

A seguito di tale cessazione, riportiamo di seguito il riepilogo dei **contributi dovuti a far data dal 1° gennaio 2005 alla Cassa Edile di Verona** e una breve sintesi della normativa fiscale e contributiva.

**Contributi dovuti alla Cassa Edile**

Riepilogo contributi dovuti dal datore di lavoro 8,110% (precedentemente 8,210%) e dal lavoratore 1,290%, alla Cassa Edile di Verona.

Tipo contributo	Carico Impresa	Carico lavoratore	Totale contributo
Fondazione Edilscuola	0,010		0,010
E.S.E.V.	0,400		0,400
Cassa Edile	2,100	0,420	2,520
Fondo diritto allo studio	0,030		0,030
Quota prov. adesione contrattuale	0,650	0,650	1,300
Quota naz. di adesione contrattuale	0,220	0,220	0,440
Anzianità professionale edile ordinaria	4,450		4,450
Comitato paritetico antinfortunistico	0,200		0,200
Mutualizzazione cariche sindacali	0,050		0,050
<b>Totale contributi</b>	<b>8,110</b>	<b>1,290</b>	<b>9,400</b>

**Aspetto Fiscale**

Il Ministero delle Finanze con la circolare n. 55 del 4 marzo 1999 ha precisato che (vedere nostre precedenti circolari in materia, in particolare la circolare n. 2448 del 10 marzo 1999) concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, la quota di contributi versati alla Cassa Edile, sia per la parte a carico del datore di lavoro sia per la parte a carico del dipendente, che alimentano prestazioni assistenziali, mentre la quota che va ad alimentare prestazioni di tipo sanitario concorre a

formare il reddito stesso soltanto per l'eccedenza rispetto al limite di euro 3615,20 che è, invece, escluso da tassazione.

Non costituiscono contributi assistenziali e quindi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi APE - Ente Scuola - C.P.T. (nemmeno Fondo diritto allo studio e Mutualizzazione cariche sindacali e le quote di adesione contrattuale). Inoltre sono da escludere le spese di gestione Cassa Edile, nonché la parte di contributo Cassa Edile riguardante il rimborso alle imprese delle integrazioni per malattia e infortunio che già vengono assoggettate a fisco e previdenza al momento dell'erogazione.

In base a tale disposizione, **viene fissata in via presuntiva, per l'anno 2005, lo 0,37%** quale percentuale da applicare all'imponibile contributivo Cassa Edile, per la determinazione della quota di contributi considerati reddito da lavoro dipendente da assoggettare a ritenuta; salvo poi procedere al relativo conguaglio, previa comunicazione di variazione da parte della Cassa Edile di Verona.

### **Aspetto Previdenziale**

Per quanto riguarda tale aspetto, le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili devono considerarsi escluse dall'imponibile contributivo ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie, con i seguenti limiti:

- le quote relative agli istituti contrattuali delle ferie, della gratifica natalizia restano soggette alla contribuzione obbligatoria per il loro intero ammontare;
- le somme versate dal datore di lavoro e lavoratore alle Casse Edili per tutti gli altri titoli sono assoggettate a contribuzione obbligatoria nella misura del 15% del loro ammontare, con esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile (art. 9 della legge 1° giugno 1991, n. 166 - vedi da ultimo il punto 3 comma 6 della circolare Inps n. 263 del 24/12/97 modificato successivamente dal messaggio Inps n. 6487 del 24/02/98).

In base a tale disposizione, la percentuale da applicare all'imponibile contributivo Cassa Edile, **a partire dal 1° gennaio 2005**, per la determinazione della quota di contributi Cassa Edile soggetti a contribuzione ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie è del **0,729%** (precedentemente 0,744%).

Totale contributi C.E. soggetti al 15%	Assoggettamento ad Inps: circolare 263/97	Contributo lordo dovuto	Contributo carico lavoratore	Coefficiente % netto da applicare sull'imponibile C.E.
7,660	15%	1,149	0,420	0,729

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE  
G.Sartea